Comune di Padova

Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura

IX COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DI CONTROLLO E GARANZIA

Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza, Avvocatura civica, Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro

Seduta del 13 marzo 2025
Verbale n. 07 IX Commissione

L'anno 2025, il giorno 06 del mese di febbraio alle ore 15,30**,** regolarmente convocata con lettera d'invito del Presidente della IX Commissione Consiliare Enrico Turrin si è riunita a Palazzo Moroni presso la Sala Consiglio.
Ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, la seduta è dichiarata **pubblica.**

Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (AG) i seguenti Consiglieri Comunali:					
TURRIN Enrico	Presidente	P	NALIN Marta	Capogruppo	P
TARZIA Luigi	V.Presidente	P	SCARSO Meri	Capogruppo	A
MENEGHINI Davide	V.Presidente	P	BIANZALE Manuel	Componente	A
CACCIAVILLANI Bruno	Capogruppo	A	GABELLI Giovanni	Componente	A
BERNO Gianni	Capogruppo	A	CAVATTON Matteo	Capogruppo	P
BATTISTELLA Valentina	Componente	P	PASQUALETTO Carlo*	Componente	AG
FORESTA Antonio	Capogruppo	A	MONETA Roberto Carlo	Capogruppo	A
BARZON Anna	Componente	P	CAPPELLINI Elena	Componente	A
PEGHIN Francesco Mario	Componente	A	MOSCO Eleonora	Capogruppo	P
			ALBERTI Elena	Consigliere	P
**Consigliere PASQUALETTO delega Consigliera ALBERTI					

Sono presenti, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale:
- Il Capo Servizio Contenzioso civile e penale Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura avv. Vincenzo Mizzoni;
- Il Capo Settore Risorse Finanziarie dott. Pietro Lo Bosco;
- Il Funzionario del Settore Risorse Finanziarie Dott. Antonio Montanini

Segretario presente e verbalizzante Grazia Capodivento.

Alle ore 15.45 il Presidente della IX Commissione Consiliare Enrico Turrin dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: trattazione dei seguenti argomenti:

1. Esame della proposta di deliberazione n. 110 del 04/03/2025 avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETTERA A DEL D.LGS. 267/2000, IN RELAZIONE A SENTENZA ESECUTIVA"

2. Varie ed eventuali.

Presidente Turrin	Saluta e ringrazia i presenti. Procede con l'appello nominale dei componenti della Commissione al fine di verificare la loro presenza; passa ad illustrare il punto dell''ordine del giorno ed invita l'avv. Mizzoni alla sua trattazione.
Avv. Mizzoni	Passa in rassegna le sentenze che hanno originato il debito complessivo di € 10.603,59. A) Il Giudice di Pace di Napoli ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente a causa di un vizio di notifica annullando l'ingiunzione di pagamento emessa da GE.FI.L. S.p.A. per conto del Comune di Padova, e ha condannato le parti opposte in solido al

	pagamento delle spese legali e oneri accessori per complessivi € 375,49, salvo il recupero del 50% da GE.FI.L. S.p.A.
	h. 15.48 Entra la Consigliera Mosco.
	B) Il Giudice di Pace di Caserta, ha accolto il ricorso proposto dalla società ricorrente per un problema di maturazione del periodo di prescrizione, annullando il preavviso di fermo amministrativo emesso da GE.FI.L. S.p.A. per conto del Comune di Padova e ha condannato le parti opposte in solido al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese legali ed accessorie per complessivi € 671,57 salvo il recupero del 50% da GE.FI.L. S.p.A.; C) Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore ha accolto il ricorso proposto dalla società ricorrente, sostenendo che vi sia prova che il Prefetto abbia annullato il verbale a monte, e conseguentemente il preavviso di fermo amministrativo emesso da GE.FI.L. S.p.A. per conto del Comune di Padova, condannando le parti opposte in solido al pagamento delle spese legali ed accessorie dell'importo complessivo di € 413,82 salvo il recupero del 50% da GE.FI.L. S.p.A.; D) Il Tribunale di Padova ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente, accertando la residenza effettiva della stessa presso un indirizzo diverso dalla residenza anagrafica e condannando l'Amministrazione al rimborso delle spese legali e accessorie per un totale di € 4.358,71. Il Comune di Padova si è rivolto dapprima al Giudice Tributario in relazione a due avvisi di accertamento IMU in relazione al mancato pagamento dell'imposta con riferimento ad un immobile che il Comune qualifica come seconda casa. A monte c'è un problema riguardante la tipologia di residenza. Il ricorrente sostiene di aver richiesto la modifica della residenza anagrafica nel 2013, non accolta positivamente a causa delle risultanze negative del messo accertatore. Di conseguenza, negli anni 2016-2017 è stata accertata imposta IMU non pagata dal contribuente, in quanto l'immobile oggetto dell'imposizione non figurava esente dall'imposta stessa essendo non qualificabile quale prima casa. Tale contendere ha interessato, quindi, dal punto di vista fiscale il Giudice Tributario ed anche il Giudice Ordinario, poiché il contribuente ha presentato ricorso avverso il Comune di Padova per aver annullato il procedimento di trasferimento della residenza già del 2013. Il Tribunale ha dato rilevanza al concetto di residenza di fatto, sostenendo che la residenza anagrafica è basata su prove meramente presuntive. Il ricorrente alla sua istanza ha allegato fatture d'acquisto di beni acquistati in cui l'indirizzo di spedizione coincide con l'immobile oggetto del contendere. Ciò verrà portato alla valutazione degli Uffici interessati al fine dell'impugnazione della sentenza. Non vi sono precedenti simili nella giurisprudenza. Indi si ritiene di dover procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio delle somme derivanti dalla sentenza di cui sopra, con riserva di ricorrere in appello. E) Il TAR Veneto ha accolto parzialmente il ricorso proposto da quattro società operanti nel campo della produzione industriale, avverso la deliberazione del Consiglio Comunale di Padova n. 2021/0068 del 28.06.2021 relativa all'aggiornamento del regolamento sulla tassa dei rifiuti in cui vengono assoggettati ad essa anche magazzini di stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati, disponendo l'annullamento della previsione regolamentare impugnata, in quanto contra legem, con compensazione delle spese di giudizio. Il Comune di Padova ha proposto appello avanti il Consiglio di Stato che, con sentenza confermava la sentenza del TAR Veneto – in quanto i rifiuti derivanti da attività produttive sono qualificabili come rifiuti speciali e quindi non assoggettabili alla TARI, condannando il Comune alla rifusione delle spese legali e oneri accessori di legge per un importo complessivo di € 4.784,00.
Presidente Turrin	Cede la parola al Consigliere Cavatton.
Consigliere Cavatton	Commenta la sentenza emessa dal Tribunale di Padova, manifestando interesse alla lettura della sentenza. Sarebbe stato maggiormente comprensibile una motivazione della stessa riconducibile ad irregolarità nella procedura di verifica del messo accertatore.

Avv. Mizzoni	Sono state eseguite le opportune verifiche al fine di accertare che il messo abbia agito con la diligenza del buon padre di famiglia, ma il giudice non è entrato nel merito di questo elemento, basandosi esclusivamente sulle prove di fatto afferibili alla residenza del ricorrente all'interno dell'immobile.
Presidente Turrin	Alle 16:00 considerato che non vi sono altre richieste di intervento, ringrazia i partecipanti e chiude la seduta.

Il Presidente della IX Commissione
Enrico Turrin

La Segretaria verbalizzante
Grazia Capodivento